REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/557 DELLA COMMISSIONE

del 1º aprile 2022

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2022

Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
1)	2)	3)
1) Frazione ad alto contenuto proteico ottenuta dalla separazione della farina di piselli in una frazione ad alto contenuto proteico e in una frazione amidacea, presentata in forma di polvere fine di colore beige o di agglomerati in forma di pellet, in sacchi piccoli (da 15 a 20 kg) o grandi (da 500 a 1 000 kg). Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche analitiche (tenore in peso secco): — 7,4 % amido — 54 % proteine. Il prodotto è ottenuto da piselli secchi (*Pisum sativum*) lavati, mondati e macinati per ottenere farina di piselli. La farina è quindi separata in una frazione ad alto contenuto proteico e in una frazione amidacea mediante un separatore centrifugo. Dopo tale processo la frazione ad alto contenuto proteico è lasciata in forma di polvere o agglomerata in pellet. Il prodotto è riconoscibile come foraggio animale ed esclusivamente utilizzato a tal fine.	2309 90 31	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 23, nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 31. Il prodotto ha perso le caratteristiche essenziali della materia d'origine mediante frazionamento in un separatore centrifugo. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 1106 come farina di legumi da granella secchi, nonché la classificazione fra gli ortaggi e legumi ulteriormente preparati della voce 2005. Anche la classificazione alla voce 2302 è esclusa in quanto il prodotto non è un residuo della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2302, punto C). Il prodotto è stato deliberatamente ottenuto a partire da farina di piselli. È ulteriormente trasformato ed utilizzato esclusivamente come foraggio per animali (cfr. anche le note esplicative generali del sistema armonizzato relative al capitolo 23). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2309 90 31 come altra preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, avente tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 10 %.
2) Frazione amidacea, ottenuta dalla separazione della farina di piselli in una frazione ad alto tenore proteico e in una frazione amidacea, presentata in forma di polvere di colore giallo chiaro o di agglomerati in forma di pellet, alla rinfusa o in grandi sacchi (da 25 a 1 000 kg). Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche analitiche (tenore in peso secco): — 73 % di amido o fecola — 13 % di proteine.	2309 90 51	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 23, nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 51. Il prodotto ha perso le caratteristiche essenziali della materia d'origine mediante frazionamento in un separatore centrifugo. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 1106 come farina di legumi da granella secchi, nonché la classificazione fra gli ortaggi e legumi ulteriormente preparati della voce 2005.

Il prodotto è ottenuto da piselli secchi (*Pisum sativum*) lavati, mondati e macinati per ottenere farina di piselli. La farina è quindi separata in una frazione ad alto contenuto proteico e in una frazione amidacea mediante un separatore centrifugo. Dopo questo processo la frazione amidacea è lasciata in forma di polvere o agglomerata in pellet. Il prodotto è riconoscibile come foraggio animale ed esclusivamente utilizzato a tal fine.		Anche la classificazione alla voce 2302 è esclusa in quanto il prodotto non è un residuo della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2302, punto C). Il prodotto è stato deliberatamente ottenuto a partire da farina di piselli. È ulteriormente trasformato ed utilizzato esclusivamente come foraggio per animali (cfr. anche le note esplicative generali del sistema armonizzato relative al capitolo 23). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2309 90 51 come altra preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, contenente in peso più del 30 % di amido o di fecola.